
Il Consiglio di Stato

Richiamati, sul piano legislativo:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
 - vietare o limitare manifestazioni;
 - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
 - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- l'art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), secondo cui, tra l'altro, i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione, il quale deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione;
- l'Allegato dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che precisa le prescrizioni relative ai piani di protezione;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

richiamate altresì le risoluzioni governative:

- n. 3565 del 3 luglio 2020, valida fino al 19 luglio 2020, con cui è stato in particolare ripristinato il divieto di assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, sono state limitate a 100 ospiti per serata le presenze nelle strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, nelle discoteche e nelle sale da ballo e sono state precisate le modalità di verifica dei dati d'identità e del numero telefonico degli avventori di questi esercizi pubblici;

3873

- n. 3845 del 15 luglio 2020, valida fino al 9 agosto 2020, con cui sono stati confermati i suddetti provvedimenti ed è stato imposto, in ogni genere di strutture della ristorazione, l'uso della mascherina facciale o di un adeguato dispositivo di protezione individuale al personale addetto al servizio alla clientela non protetto da un dispositivo strutturale;

tenuto conto che i parametri di monitoraggio epidemiologico mostrano un preoccupante aumento dei nuovi contagi sul piano nazionale ed una stabilità ad un livello significativamente superiore ai dati registrati in giugno su quello cantonale (in Ticino 14 casi in giugno, 61 casi dal 1° al 15 luglio e 48 casi dal 16 al 31 luglio), imponendo il mantenimento di attenzione e prudenza per evitare una ripresa esponenziale dei contagi;

preso atto che il 30 luglio 2020 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha raccomandato ai Cantoni di introdurre in maniera coordinata in particolare la limitazione a 100 persone e l'obbligo di identificarsi nei locali notturni nonché l'obbligo di indossare la mascherina nei negozi o in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico;

osservato che la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori cantonali della sanità ha raccolto la menzionata raccomandazione ed invitato a sua volta i Cantoni ad adottare le misure indicate, se i casi positivi rimarranno elevati o si mostreranno in crescita;

ritenuto che in questa situazione appare giustificato prorogare ulteriormente la validità dei provvedimenti sin qui in vigore visto che dal profilo epidemiologico e sanitario non si ravvisano elementi di novità, sul piano cantonale, per riconsiderare le misure attualmente in atto;

precisato comunque che si continuerà a monitorare da vicino la situazione epidemiologica e che se necessario, come fatto fino ad oggi, verranno prese adeguate misure;

d'intesa con il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

r i s o l v e :

1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.
Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. Nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale possono essere presenti al massimo 100 ospiti complessivamente sull'arco dell'intera serata, tra le 18.00 e l'orario di chiusura.

3. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, registrando quindi in particolare:
 - cognome, nome, domicilio e numero di telefono (lett. a);
 - ora di arrivo e partenza (lett. c).Queste strutture sono tenute a verificare prima dell'ingresso degli avventori:
 - la loro identità mediante un documento ufficiale;
 - il numero di cellulare mediante una chiamata di controllo.I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica con file excel suddiviso per giorni.
4. Le prescrizioni di cui al punto 3 valgono per analogia anche per il personale che lavora negli esercizi pubblici interessati.
5. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00.
6. Il personale addetto al servizio alla clientela in ogni genere di strutture della ristorazione è tenuto ad indossare la mascherina facciale o un adeguato dispositivo di protezione individuale, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente.
7. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
8. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
9. La presente risoluzione entra in vigore il 10 agosto 2020 e ha effetto fino al 24 agosto 2020.
10. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
11. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
12. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)

3873

- Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri